DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E CONTABILE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1997

Art. 1-bis

Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.

Versione in vigore dal 2 marzo 1997, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Capo	I — Disposizioni in materia tributaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-finanziaria-e-contabile-a/art-1-bis-interpretazione-autentica-dell-articolo-26-del-decreto-del-presidente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it